



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 56/2025/SRCPIE/SUCC

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario relatore
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del 24 marzo 2025

visto l'art. 100, c. 2, Costituzione;

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14;

Visto il contratto 11/06/2024 prot. n. 3024 per incarico di ulteriore reggenza, e la connessa documentazione, atto a conferire al dott. Giacomo Gatta – assistente amministrativo già in servizio con incarico di DSGA facente funzione presso l'I.C. "L. Murialdo" di Ceres – la funzione di DSGA reggente per l'a.s. 2023/24 presso **la scuola "G. Cena" dell'Istituto Comprensivo Statale di Lanzo Torinese**, per il periodo dal 11/09/2023 al 31/08/2024, con decorrenza economica e giuridica 11/09/2023, trasmesso dalla RTS di Torino con nota prot. n. 77420 del 18/07/2024;

Visti i rilievi del magistrato istruttore;

Visti i riscontri della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino e dell'Istituto Comprensivo Statale di Lanzo Torinese – scuola "G. Cena";

Vista la relazione di deferimento del 6 marzo 2025;

Vista la nota del 6 marzo 2025 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha espresso il proprio assenso per l'esame collegiale del provvedimento in parola;

Vista l'ordinanza 7 marzo 2025, n. 14/2025/Agg., di convocazione dell'adunanza pubblica del 24 marzo 2025;

Viste le controdeduzioni dell'Istituto comprensivo e della Ragioneria territoriale dello Stato pervenute in data 17 marzo 2025;

Uditi in adunanza pubblica per l'Istituto comprensivo statale di Lanzo Torinese: il dott. Attilio Giaculli, Dirigente scolastico; per la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino la dott.ssa Maria Di Iorio, Direttore RTS Direzione Torino; per l'Ufficio Scolastico Regionale la dott.ssa Elisa Cesaro e il dott. Simone D'Agostino, Referenti Ufficio Scolastico Regionale.

Dato atto altresì della presenza all'Adunanza della dott.ssa Eleonora Ferrero, Assistente RTS Direzione Torino.

Vista l'ordinanza del 21 marzo 2025, n. 19/2025/Agg., di convocazione della Camera di consiglio per il 31 marzo 2025 al fine di deliberare sull'esame del contratto in parola, consentendo il collegamento da remoto, attraverso la piattaforma di comunicazione informatica in uso presso la Corte dei Conti;

Uditi i relatori;

Fatto

Con provvedimento prot. n. 13568 del 08/09/2023 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte di Torino ha individuato il Dott. Giacomo Gatta – assistente amministrativo già in servizio con incarico di DSGA facente funzione presso l'I.C. "L. Murialdo" di Ceres – per l'affidamento di un incarico aggiuntivo nel profilo di

DSGA presso l'I.C. "G. Cena" di Lanzo Torinese per l'a.s. 2023/2024.

In data 11/06/2024 l'Istituto Comprensivo ha stipulato con il dott. Gatta il contratto prot. n. 3024 atto a conferirgli la funzione di DSGA reggente per l'a.s. 2023/24 - e precisamente dal 11/09/2023 al 31/08/2024 -, con decorrenza economica e giuridica 11/09/2023.

Nel contratto si procedeva al *"riconoscimento al direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'indennità di cui all'ex art. 69, comma 2, ccnl scuola 4/8/95 (vigente per espresso richiamo dell'art. 146 ccnl scuola 2006/2009) - reggenza scuola normodimensionata"*, stabilendo che il trattamento economico spettante *"è una indennità lorda mensile annua pari a € 2.836,97 corrispondente al 50% del differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del profilo DSGA (annuo 23.986,09) e assistente Amministrativo (annuo lordo € 18.312,16) equivalente ad € 3.073,37 comprensivi di tredicesima (importo aggiornato alle vigenti tabelle contrattuali). Tale indennità, corrisposta in deroga all'art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è omnicomprensiva. Pertanto, non può farsi luogo alla corresponsione, in via aggiuntiva, delle indennità di direzione, parte fissa, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione rimane a carico del fondo d' istituto delle stesse istituzioni scolastiche.*

La spesa relativa graverà sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte"

Con l'osservazione n. 3034 - prot. n. 64231 del 14/06/2024 - ostativa al visto ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. 123/2011, la Ragioneria comunicava il mancato superamento del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile con la seguente motivazione: *"la "reggenza" su un'ulteriore scuola (normodimensionata), anche qualora eccezionalmente ammessa [...] ed attribuita da parte dell'A.T. ad un'assistente amministrativo già facente funzioni DSGA presso altra Istituzione scolastica normodimensionata, come sembra avvenire nel caso di specie, non può essere retribuita con l'indennità di cui all'art. 69 co 2 del CCNL 04/08/1995, poiché trattasi di una reiterazione delle funzioni superiori già esercitate presso altra scuola, che può essere remunerata soltanto attraverso l'attribuzione della indennità di direzione a carico del FIS, in ragione della complessità della nuova scuola presso cui vengono espletate le funzioni superiori aggiuntive"*.

Ad avviso della Ragioneria, pertanto, la fattispecie in esame non integrava una reggenza poiché ai sensi dell'art. 10 del CIR Piemonte del 15 giugno 2023 – che disciplina le modalità di sostituzione del DSGA – se, all'esito delle procedure di individuazione residuo posti vacanti, questi sarebbero attribuibili, a titolo di reggenza, esclusivamente

ai DSGA richiedenti in base alla loro anzianità nel ruolo.

Il sopra richiamato CIR, dunque, non sembra prendere in considerazione il caso, come quello di specie, in cui l'assistente amministrativo, già destinatario di funzioni superiori (presso l'I.C. di Ceres), assuma la reggenza di una nuova scuola normodimensionata (l'I.C. di Lanzo Torinese), ma solo le reggenze assegnate ai DSGA in ruolo spettando, esclusivamente a questi, l'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL 04/08/1995.

La Ragioneria proseguiva affermando che *"salvo il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di direzione di parte variabile (per ciascun Istituto scolastico in cui viene svolto l'incarico aggiuntivo) gravante sul Fondo d'Istituto (in base al combinato disposto degli art. 56 e 88 co 2 lett. i) del CCNL 2007), non si ritiene riconoscibile all'assistente amministrativo già facente funzioni DSGA il diritto al pagamento, a carico del bilancio dello Stato, dell'indennità di cui all'art. 69 co 2 CCNL 1995"*.

La Ragioneria riteneva inoltre che l'assistente amministrativo già facente funzioni in un Istituto scolastico (normodimensionato) non potesse ottenere un incarico aggiuntivo presso altra scuola (anch'essa normodimensionata) come DSGA, in assenza di esplicita normativa in deroga.

Con nota prot. n. 3696 del 08/07/2024, l'I.C. di Lanzo Torinese, in riscontro all'osservazione della Ragioneria, richiedeva l'ammissione al visto del contratto di reggenza ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 123/2011.

Ad avviso dell'Istituto, la mancata attribuzione dell'indennità di reggenza di cui all'art. 69, c. 2 del CCNL 04/08/1995 Scuola generava una disparità di trattamento, suscettibile di contenzioso, tra la figura del DSGA a tempo determinato e il DSGA di ruolo, *"a fronte di una complessità scolastica paritetica ed identica"*, integrando la fattispecie, in entrambi i casi, lo svolgimento di mansioni superiori di cui all'art. 52 del d. lgs. 165/2001 e legittimando pertanto l'erogazione della citata indennità.

L'Amministrazione, inoltre, sottolineava come *"nel caso de quo l'individuazione di un DSGA (seppur facente funzione a tempo determinato) comporti un notevole risparmio per il bilancio dello stato. Invero, laddove non fosse disponibile un qualsiasi reggente titolare su altra scuola, il competente Ministero dovrebbe attivare procedure di interpello volte a reclutare personale totalmente estraneo alla P.A. dovendo procedere conseguentemente alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato a tutti gli effetti di legge, con notevole aumento dei costi a carico della finanza pubblica"*.

L'Istituto precisava altresì che le disposizioni di cui all'art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019 - 2021, sottoscritto in via definitiva il giorno 18 Gennaio 2024, regolante gli incarichi temporanei

di DSGA, *"non sono ancora vigenti, ma occorre attendere il citato termine dilatorio"* (art. 59 CCNL: *"Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL"*).

A seguito della succitata richiesta, la Ragioneria ha apposto il visto ex art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 123/2011 (reg. n. 4 del 15/07/2024) trasmettendolo, corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, a questa Sezione regionale di controllo.

Con rilievo prot. CdC 7043 del 05/09/2024 il Magistrato istruttore ha invitato la Ragioneria territoriale e l'Istituto scolastico a trasmettere ogni elemento conoscitivo, in fatto e in diritto, in ordine alle determinazioni assunte ai fini dell'adozione del provvedimento oggetto di controllo.

Hanno fornito riscontro l'Istituto comprensivo, con nota del 10/09/2024 (prot. CdC n. 7279 in pari data), e la RTS di Torino, con nota prot. RTS-CN 13234 del 01/10/2024 (prot. CdC n. 8041 in pari data), formulando analitiche considerazioni.

L'Istituto ha precisato in tale sede che *"ad oggi, il DSGA Gatta nonostante l'efficacia degli atti vistati ai sensi dell'art. 123/2011 art. 10 non ha ancora percepito l'indennità di reggenza prevista, poiché in accordo con la RTS di Torino (che formalmente ha in carico la gestione stipendiale del dipendente) si è deciso di voler attendere la decisione finale della Suprema Corte"*.

A seguito dell'esame delle controdeduzioni e della documentazione pervenute dalle parti, il Magistrato Istruttore riteneva opportuno il deferimento della questione all'esame collegiale della Sezione, al fine di verificare l'idoneità delle ragioni esposte dall'Istituto comprensivo a superare i motivi ostativi al visto opposti dalla RTS e alla conseguente registrazione del provvedimento in esame.

Il Consigliere Delegato, concordando con il Magistrato Istruttore, chiedeva al Presidente Aggiunto della Sezione di convocare apposita adunanza per la trattazione della questione, dandone comunicazione alle parti al fine di assicurare il contraddittorio, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Il Presidente Aggiunto, con nota del 7 marzo 2025, esprimeva l'assenso per l'esame della Sezione, disponendo con ordinanza la convocazione in adunanza pubblica per la data odierna, dando termine al 19 marzo 2025 per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o memorie.

Entro il termine fissato presentavano memoria sia la RTS di Torino che l'Istituto Comprensivo, richiamando quanto già sostenuto in sede di interlocuzione istruttoria.

In particolare, l'Istituto ha insistito sulla disparità di trattamento insita nel differente riconoscimento economico corrisposto ai DSGA (senza distinguo di sorta se FF o "di ruolo") assegnati ad istituti scolastici che, seppur autonomi nei fatti, per ragioni dimensionali, prevedono in pianta organica un DSGA "in condivisione" con altro istituto scolastico (art. 19, comma 5-bis, decreto legge 6 Luglio 2011, n.98) e quello riservato ai DSGA assegnati come facenti funzioni in scuole normodimensionate, tenuto anche conto che queste ultime hanno una complessità notevolmente maggiore rispetto ad una scuola sottodimensionata.

Ulteriormente l'Istituto ha evidenziato la carenza strutturale e continua di personale afferente tale figura che impone all'amministrazione soluzioni alternative volte comunque a perpetrare il criterio dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Infatti laddove non avesse risposto all'interpello il DSGA FF (Gatta) l'Ufficio Scolastico di Torino avrebbe dovuto assumere ex-novo un DSGA a tempo determinato supplente, privo di esperienza, attingendo dalla graduatoria d'istituto per le supplenze brevi e saltuarie di III^a fascia del personale ATA – profilo di assistente amministrativo.

L'Istituto ha inoltre contestato la nebulosità della tesi della RTS di ricavare tale emolumento dal fondo d'istituto dell'istituzione scolastica che nei fatti appartiene a tutto il personale della scuola (dove già peraltro grava parte dell'indennità del DSGA reggente).

La RTS ha ribadito di ritenere il contratto non conforme alle disposizioni normative e pattizie vigenti nell'arco temporale di riferimento (in particolare, l'art. 69 co 2 CCNL comparto scuola 04/08/1995 ed il CCNL comparto istruzione e ricerca 18/01/2024, in vigore a decorrere dal 01/05/2024 ai sensi dell'art. 59 co 1 del CCNL medesimo) in quanto nessuna delle disposizioni normative e pattizie applicabili *ratione temporis* contempla la possibilità di conferire una reggenza su posto vacante e disponibile su un'Istituzione scolastica all'assistente amministrativo già facente funzioni D.S.G.A. in altro Istituto scolastico, come avvenuto nel caso di specie.

In aggiunta a tutto quanto già dedotto, la Ragioneria Territoriale ha riportato le disposizioni recentemente diramate dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - del Ministero dell'Istruzione e del Merito con la nota n. 161812 del 10/10/2024 del MIM, in cui si "*coglie [...] l'occasione per rimarcare che, conformemente a quanto già precisato con nota IGOP n. 107034 del 10 dicembre 2012, non è possibile assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante il conferimento di reggenze ad assistenti amministrativi già destinatari di incarichi annuali per lo svolgimento di mansioni superiori, atteso che, anche a fronte delle modifiche apportate dal nuovo C.C.N.L., il*

profilo professionale di assistente amministrativo continua a non prevedere il ricorso all'istituto della reggenza".

Nel corso dell'Adunanza i Rappresentati dell'Istituto Comprensivo e della RTS di Torino hanno richiamato quanto già evidenziato durante l'interlocuzione istruttoria e nel riscontro al deferimento; in particolare, è stata evidenziata dall'Ufficio scolastico regionale la forte criticità afferente alla carenza, a livello nazionale, di Direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Nell'ambito dell'interlocuzione istruttoria e durante l'odierna Adunanza l'Istituto ha, inoltre, confermato che, in accordo con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, alla data odierna non è stato corrisposto alcun emolumento in favore del dipendente, in attesa del pronunciamento di questa Sezione.

Diritto

È oggetto di esame il riconoscimento in favore di un Assistente amministrativo con incarico temporaneo di sostituzione del Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'indennità di reggenza prevista dall'art. 69, comma 2, CCNL 04/08/1995 comparto scuola – CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995.

In argomento, la Sezione si è recentemente espressa con la deliberazione n. 24/2025/SRCPIE/SUCC del 5 marzo 2025, di ricusazione del visto, dalle cui motivazioni si ritiene non vi siano, nella fattispecie, elementi per discostarsi.

La disposizione contrattuale, rubricata «Indennità di funzioni superiori e di reggenza», stabilisce che *«1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.*

2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo».

Dunque, sono ivi disciplinati gli emolumenti spettanti, rispettivamente, a chi svolga temporaneamente funzioni superiori alla propria qualifica di appartenenza (comma 1) e a chi svolga temporaneamente incarichi ulteriori rispetto a quello principale, pur rientranti tra le funzioni della propria qualifica di appartenenza (comma 2).

Le due indennità sono tra loro alternative.

Non vale a modificare tale assetto la durata della sostituzione (pari all'intero anno scolastico ovvero ad un periodo più breve), rilevando ai fini del riconoscimento dell'indennità di reggenza l'aspetto soggettivo – ossia il requisito della titolarità della funzione – e non già l'aspetto oggettivo – ossia i caratteri dell'incarico oggetto di sostituzione.

L'indennità di reggenza viene espressamente riconosciuta ai soli 'titolari' della funzione e non già anche ai sostituti non titolari della funzione (e perciò chiamati a svolgere mansioni superiori); l'indennità di funzioni superiori è riservata, a sua volta, ai soggetti, non titolari della funzione, che siano chiamati a svolgere tale attività in sostituzione.

Ne segue che non ogni ipotesi di sostituzione del DSGA dà luogo al riconoscimento dell'indennità di reggenza ex art. 69 cit., ma soltanto quella effettuata da un DSGA già titolare.

La differenza tra le due fattispecie trova del resto corrispondenza nei diversi importi dell'indennità riconosciuta.

Il che trova ulteriore conferma nel CCNL personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 che, analogamente, distingue, all'art. 57, c. 2 e 5, il trattamento economico spettante all'Assistente amministrativo sostituto del DSGA e quello spettante al DSGA con incarico *ad interim* presso altro Istituto.

Dunque, anche la nuova disciplina, la cui applicazione o meno non è nella fattispecie oggetto di contrasto tra l'Istituto e la RTS, continua a tenere distinti il trattamento economico spettante al DSGA reggente da quello dell'Assistente amministrativo sostituto di DSGA.

Orbene, il dott. Giacomo Gatta è assistente amministrativo di ruolo e non già DSGA titolare.

L'incarico annuale di sostituzione del DSGA presso l'I.C. "L. Murialdo" di Ceres per l'a.s. 2023/2024 è svolto quale facente funzioni e non vale a fargli acquisire la titolarità da DSGA.

La disciplina della Contrattazione Integrativa Regionale indica il ricorso all'istituto della reggenza da parte di titolari DSGA di altri Istituti quale *extrema ratio*, operando soltanto laddove, esperite tutte le precedenti operazioni per l'assegnazione delle sostituzioni ad Assistenti amministrativi, residuino posti ancora disponibili (art. 10 CIR).

Il ricorso all'istituto della reggenza, eccezionalmente contemplato dalla contrattazione regionale per i DSGA, non è invece praticabile per gli assistenti amministrativi giacché il profilo professionale di questi ultimi – come ricostruito dagli artt. 47-50 del CCNL, nonché

sulla base delle previsioni dell'art. 56 CCNL – non comprende tra le proprie funzioni quello della reggenza, ma soltanto la sostituzione e/o la copertura del posto di DSGA.

La contrattazione regionale riserva, infatti, la reggenza ai DSGA titolari, come si evince dalla procedura di reclutamento dei reggenti (*"L' A.T. pubblicherà l'elenco delle sedi libere e, acquisite le disponibilità dei DSGA in servizio ad assumere l'incarico aggiuntivo, procederà, sulla base delle preferenze indicate dagli interessati che saranno graduati secondo la loro anzianità nel ruolo di DSGA, all'affidamento dell'incarico stesso"*).

La norma richiede l'anzianità nel ruolo e non, semplicemente, nell'incarico.

Né vale invocare l'applicazione dell'art. 19, c. 5bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 4, comma 70 della legge 12/11/2011, n. 183 (richiamato nel contratto di sostituzione per il periodo dall'8/1 al 6/2/2024), che regola l'indennità spettante ai DSGA assegnati ad istituti scolastici autonomi che, per ragioni dimensionali, prevedono in un DSGA *"in comune"* con altre istituzioni scolastiche, non risultando in atti che l'Istituto comprensivo C. "G. Cena" di Lanzo Torinese sia un istituto sottodimensionato.

Non può, pertanto, trovare applicazione nella fattispecie la disciplina speciale di cui al citato art. 19, c. 5-bis. Né ciò genera, ad avviso della Sezione, profili di disparità di trattamento, venendo in rilievo situazioni giuridiche e fattuali differenti.

Quanto alla paventata violazione del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, pare sufficiente richiamare la decisione della Corte costituzionale 7 maggio 2024, n. 78, resa in tema di trattamento economico degli Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Ivi, da un lato, è stata ribadita *"la necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e proporzionalità della stessa rispetto al lavoro"*, e, dall'altro, si è evidenziato che la violazione del principio di uguaglianza sussiste *«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili»* (v., ex plurimis, sentenza n. 85 del 2020)".

Nella fattispecie è evidente che il DSGA è *"titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato"* e che si è *"previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l'accesso al profilo di DSGA da parte dell'assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell'esercizio"*

delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una tantum dal requisito culturale della laurea, ordinariamente richiesta (sentenza n. 275 del 2020), e prevedendo delle procedure selettive riservate, nonché, per l'attribuzione dei posti, la valorizzazione dell'attività concretamente svolta.

Stante la diversità delle situazioni messe a confronto, questa Corte non ravvisa la denunciata disparità di trattamento e, quindi, anche sotto tale ulteriore profilo, ritiene insussistente la violazione dell'art. 3 Cost".

Da ultimo non appare perspicuo il richiamo, effettuato dall'Istituto anche nelle controdeduzioni per l'odierna Adunanza, all'art. 69 CCNL nella parte in cui prevede che *"l'indennità di funzioni superiori è riservata, a sua volta, ai soggetti, non titolari della funzione, che siano chiamati a svolgere tale attività in sostituzione"*.

Non è infatti oggetto del contendere il riconoscimento, in favore del Dott. Gatta, dell'indennità per mansioni superiori, bensì soltanto dell'indennità di reggenza che, come precisato sopra, è differente per presupposti e importo.

Conclusivamente la Sezione ritiene fondati i rilievi opposti dalla RTS alla corresponsione al dott. Giacomo Gatta dell'indennità ex art. 69, c. 2, CCNL 04/08/1995 - comparto scuola, non integrando la sostituzione del DSGA da parte dell'Assistente amministrativo un incarico di reggenza.

Esorbita dall'oggetto del presente controllo successivo la questione inerente la legittimità del conferimento di una pluralità di incarichi, in sostituzione o reggenza, in capo al medesimo soggetto.

La Sezione ritiene nondimeno che tale prassi, ancorché giustificata da situazioni di carenza di organico e dalla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, si pone in contrasto con i principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, specie se non preceduta da un'adeguata valutazione dei carichi di lavoro in capo al soggetto gravato da una pluralità di mansioni, financo superiori a quelle di inquadramento.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, visto l'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123, ricusa il visto e la conseguente registrazione del contratto prot. n. 3024 del 11/06/2024 stipulato tra l'Istituto Comprensivo Statale di Lanzo Torinese – Scuola "G. Cena" e il dott. Giacomo Gatta per il conferimento della funzione di DSGA reggente per l'a.s. 2023/24, periodo dal 11/09/2023 al 31/08/2024.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, all'Istituto Comprensivo Statale di Lanzo Torinese – Scuola "G. Cena", all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Torino.

Così deliberato nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.

I Relatori

Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita Mondera

Dott.ssa Elisa Moro

Depositata in Segreteria il **1° aprile 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese